



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. NN. 186, COMMA 9 BIS, E 187, COMMA 8 BIS, DEL D.LGS 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA) E 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	No
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	No
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	No
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	No
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco dichiara che dal 2011 il Comune di Bricherasio ha in essere una convenzione con il Tribunale di Torino per il supporto a favore di soggetti condannati con sentenza, a svolgere lavori di pubblica utilità a favore della collettività. Dichiara che l'ente ha sempre cercato di partecipare a detta convenzione dove e nei modi in cui ha potuto.

Dà quindi lettura della convenzione, spiegando che si tratta di un modo per consentire ai condannati di potersi rendere utili alla collettività svolgendo attività che non richiedano particolari conoscenze tecniche ma che siano riconosciuti a tutti come accrescimento sociale. La cons CHIAPPERO D. chiede, da quando è stata approvata la convenzione, quanti abbiano usufruito del servizio e l'ass. MERLO I. dichiara che sono stati circa 7/8 casi: alcuni LPU sono stati rifiutati dagli stessi condannati che hanno preferito o altri enti o altre soluzioni. La politica comunale, conclude, è tendenzialmente quella di dare la precedenza ai residenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art.54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- l'art. 73, comma 5 bis, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art. 224 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 186, comma 9 bis, e l'art 187, comma 8 bis, del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada) così come modificati dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l'art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) ha stabilito all'art. 3 l'introduzione dell'art. 168-bis c.p. che prevede che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, l'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il D.M. Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67;
- che l'art. 20 bis del Codice Penale ha introdotto quale pena sostitutiva delle pene detentive brevi il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/04/2011 avente ad oggetto "Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, del codice della strada e dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";

VISTA la nota prot. n. 7652 del 13/07/2023 con la quale il Tribunale di Torino inviava la bozza aggiornata di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

VISTA la suddetta bozza, composta di numero 8 articoli, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 3, della Costituzione, a norma del quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

CONSIDERATO che il Comune di Bricherasio si fa promotore dello sviluppo e del progresso civile ispirandosi ai valori della Costituzione;

RITENUTO opportuno, pertanto, rinnovare la disponibilità dell'Ente a consentire ai soggetti interessati di prestare presso il Comune di Bricherasio la propria attività non retribuita in favore della collettività attraverso l'approvazione e sottoscrizione della convenzione allegata alla presente;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, o in caso di assenza del responsabile) dal Segretario comunale per quanto di propria competenza;

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti e Votanti: 9

Astenuti: /

Voti favorevoli: UNANIMI

Voti contrari: /

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE lo schema di convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. nn. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, del d.lgs 285 del 1992 (codice della strada) e 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274;
- 2) DI DARE ATTO che il Comune di Bricherasio è disponibile ad accogliere i soggetti interessati alle misure in oggetto in numero non superiore ad una unità per volta, adibendoli alle seguenti attività: “prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, beni del patrimonio pubblico” ed “attività di decoro degli uffici comunali”;
- 3) DI INDIVIDUARE nella persona del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Interessato, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del condannato;
- 4) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell’atto.

Inoltre, per accertata urgenza, sulla proposta sindacale di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese, la quale ha dato il seguente esito proclamata dal Presidente:

con Voti favorevoli: unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE